*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 75

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 24 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 1352.

**Erezione in ente morale dell'Associazione « Accademia pisana dell'arte », con sede in Pisa.**

N. 1352. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Accademia pisana dell'arte », con sede in Pisa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. 1353.

**Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Cuneo ad acquistare un immobile.**

N. 1353. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Cuneo vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3, dalla società in nome collettivo « Figli Di Tutto Ermenegildo - Impresa Costruzioni », con sede in Cuneo, per l'ampliamento della sede dei propri uffici, per il prezzo di lire 27.500.000, un locale posto al piano seminterrato, esteso mq. 315,70; altro locale posto al piano terreno, esteso mq. 16,20, comprensivo di una scala destinata al passaggio interno tra l'attuale sede ed il nuovo locale, con i proporzionali diritti condominiali, facenti parte del fabbricato denominato « Palazzo Residenziale », sito in Cuneo alla piazza Europa n. 5.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 23. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **112**.

**Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Sassari ad acquistare un immobile.**

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Sassari vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla « Società Edilizia Sassarese - E.D.I.S. - s.p.a. », con sede in Sassari, per adibirli a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 4.800.000, l'appartamento distinto col numero interno 2, composto di cinque vani utili ed accessori, e la cantina, distinta col numero interno 2, posti, rispettivamente, al primo piano alto ed al piano sotterraneo del fabbricato sito in Sassari alla piazza Castello in angolo con la via Brigata Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 28. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **113**.

**Autorizzazione all'Automobile Club di Sassari ad acquistare un immobile.**

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Sassari viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'ing. Salvatore Sale, per adibirli a sede degli uffici dell'autoscuola e per l'uso del Centro di addestramento professionale, per il prezzo di lire 21.000.000, cinque locali con corridoio di ingresso e due servizi, posti al piano terreno del fabbricato di nuova costruzione sito in Sassari al viale Mancini, angolo via dei Mille.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 29. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **114**.

**Autorizzazione all'Automobile Club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.**

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Reggio Emilia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla Società per azioni « Ingg. Degola e Ferretti - Costruzioni edili e stradali s.p.a. », con sede in Reggio Emilia, per adibirli ad autorimessa, per il prezzo di lire 24.300.000, vari locali posti ai piani sotterranei censiti coi mappali 384/9 e 388/60, e due vani posti al piano terreno ed indicati coi mappali 384/10 e 384/11, coi proporzionali diritti condominiali, facenti parte del fabbricato sito in Reggio Emilia tra la piazza della Libertà, via Monzermone e via S. Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210, *foglio n.* 30. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **115**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Assunta, nel comune di Castellavazzo (Belluno).**

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Assunta, in frazione Codissago del comune di Castellavazzo (Belluno). La stessa viene autorizzata ad accettare la donazione di un fabbricato, adibito ad asilo parrocchiale, valutato L. 31.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 210 *foglio n.* 27. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Pisa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Pisa si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Calcinaia, per la località Fornacette;
comune di Cascina, per la località Latignano;
comune di Castelfranco di Sotto, per la località omonima e per la località Orentano;
comune di Castelnuovo di Val di Cecina, per la località Montecastelli;
comune di Guardistallo, per la località omonima;
comune di Montecatini Val di Cecina, per le località Buriano, Casaglia, Gello, Querceto;
comune di Montescudaio, per la località omonima;
comune di Monteverdi Marittimo, per la località omonima e la località Canneto;

comune di Montopoli in Val d'Arno, per le località Capanne, Castel del Bosco, S. Romano;

comune di Pomarance, per la località omonima e per le località S. Dalmazio, Montegemoli;

comune di Ponsacco, per la località omonima;

comune di Pontedera, per la località omonima e per le località Gello, La Rotta, Pardossi;

comune di Riparbella, per la località omonima;

comune di San Miniato, per la località omonima e per le località Badia, Bucciano, Canneto, Casale, Gabbanini, Isola, Poggio a Isola, Ponte a Egola, Roffia, San Donato, Scala;

comune di Santa Croce sull'Arno, per la località omonima;

comune di Santa Maria a Monte, per la località omonima e per la località Montecalcoli;

comune di Volterra, per la località omonima e per le località Mazzolla, Saline Volterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3219)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Livorno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Livorno si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Collesalvetti, per le località Stagno, Le Lame, Mortaiolo, Lavandone, Gricciano, Guinceri;

comune di Cecina, per le località Salaiola, Acquerta, Gelso, Magona, Gorili ed il territorio posto ad ovest della ferrovia Pisa-Roma;

comune di Campiglia Marittima, per le località Montioncello, Monaca, Pantalla, Venturina, Coltie, Lavoriere Rampa Merciai, Trafossi;

comune di Suvereto, per le località Calzalunga, Riopopolo;

comune di Piombino, per le località Sdrisciola, Casa Diruta, Campo all'Olmo, Rinsacca, Covo al Cinghiale, Montegemoli, Colmata, Terre Rosse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3218)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Lucca, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Lucca si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Altopascio, località Badia Pozzeveri per il territorio di bonifica ex lago di Bientina; località Spianate e Marginone, per il territorio Bozza alla Rena;

comune di Capannori, per le località Colle di Compito e Castelvecchio di Compito, territorio ex Lago di Bientina;

comune di Massarosa, territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Versilia per il Sottobacino del Quiesa ed il Bacino di Ponente;

comune di Camaiore, territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Versilia per il Bacino di Ponente e per il Bacino del Baccatoio;

comune di Viareggio, territorio del comprensorio del Consorzio idraulico di 2ª categoria di Viareggio e Torre del Lago;

comune di Pietrasanta, territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Versilia per il Bacino del Baccatoio e la zona di Vaiana - Caranna;

comune di Seravezza, per la località Querceta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3215)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Firenze, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739 recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Firenze si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Carmignano, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montespertoli, Palazzo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Poggio a Caiano, Vernio, Vicchio, Vinci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3217)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1967.

**Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Teramo presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Teramo, presentato dalla SIP - Società italiana per lo esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 225ª adunanza tenuta il 22 aprile 1964;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1052ª adunanza tenuta il 21 dicembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Teramo, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

*Settore di Teramo*: sette reti urbane e cioè:

rete urbana di Teramo, comprendente i comuni di Teramo, Campli, Torricella Sicura, Canzano e Castellalto;

rete urbana di Imposte, comprendente il comune di Rocca Santa Maria;

rete urbana di Pagliaroli, comprendente il comune di Cortino;

rete urbana di Montorio al Vomano, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Penna Sant'Andrea, comprendente i comuni di Penna Sant'Andrea, Basciano, Cermignano e Cellino Attanasio;

rete urbana di Bellante, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Tossicia, comprendente i comuni di Tossicia, Castel Castagna e Colledara.

*Settore di Nereto*: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Nereto, comprendente i comuni di Nereto, Controguerra, Torano Nuovo, Sant'Omero e Corropoli;

rete urbana di Sant'Egidio alla Vibrata, comprendente i comuni di Sant'Egidio alla Vibrata e Ancarano.

*Settore di Alba Adriatica*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Alba Adriatica, comprendente i comuni di Alba Adriatica, Colonnella e Tortoreto.

*Settore di Civitella del Tronto*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Civitella del Tronto, comprendente il Comune omonimo.

*Settore di Valle Castellana*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Valle Castellana, comprendente il Comune omonimo.

*Settore di Fano Adriano*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Fano Adriano, comprendente i comuni di Fano Adriano, Crognaleto e Pietracamela.

*Settore di Isola Gran Sasso*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Isola Gran Sasso, comprendente i comuni di Isola Gran Sasso e Castelli.

*Settore di Bisenti*: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Bisenti, comprendente i comuni di Bisenti e Arsita;

rete urbana di Castiglione Messer Raimondo, comprendente i comuni di Castiglion Messer Raimondo, Montefino e Castilenti.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1967

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

**(3116)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

**Sostituzione del presidente della Commissione regionale di vigilanza per la Lucania per l'edilizia economica e popolare.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5517 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 266 del 26 gennaio 1967, con la quale il segretario della citata Commissione regionale di vigilanza ha comunicato che il presidente della Corte di appello di Potenza ha designato presidente della Commissione stessa il dott. Giovanni Morfino, in sostituzione del dott. Rocco Mancini;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, dott. Giovanni Morfino, designato dal presidente della Corte stessa, è nominato presidente della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lucania, in sostituzione del dott. Rocco Mancini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1967

*Il Ministro*: MANCINI

**(3114)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

**Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Aosta presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, e della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Aosta presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 253ª adunanza tenuta il 23 settembre 1965;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Aosta.

*Settore di Aosta - Etroubles - Valpelline*: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Aosta, comprendente i comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovencan, Pollein, St. Cristophe, Sarre, Gignod e Roisan;

rete urbana di Etroubles, comprendente i comuni di Etroubles, Allain, St. Oyen e St. Rhemy;

rete urbana di Valpelline, comprendente i comuni di Valpelline, Bionaz, Doues, Ollomont e Oyace;

*Settore di Cogne*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Cogne, comprendente il Comune omonimo.

*Settore di Courmayeur*: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Courmayeur, comprendente i comuni di Courmayeur e Pre' St. Didier.

rete urbana di La Thuile, comprendente il comune di La Thuile e la frazione La Balme del comune di Pre' St. Didier;

rete urbana di Morgex, comprendente i comuni di Morgex e La Salle.

*Settore di Quart*: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Quart, comprendente i comuni di Quart, Brissogne, Fenis, Nus, St. Marcel.

*Settore di Villeneuve - Rheme N.D. - Valgrisanche*: tre reti urbane e cioè:

rete urbana di Villeneuve, comprendente i comuni di Villeneuve, Arvier, Avise, Aymavilles, Introd, Rheme S. Georges, St. Nicolas, St. Pierre e Valsavaranche;

rete urbana di Rheme N.D., comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Valgrisanche, comprendente il comune di Valgrisanche e la frazione Planaval del comune di Arvier.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1967

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

(3117)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

**Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Varese, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, dello spostamento del centro del settore telefonico di Arcisate nel comune di Porto Ceresio e della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Varese.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Varese, presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., e in dettaglio è approvato:

lo spostamento del centro del settore di Arcisate nel comune di Porto Ceresio;

la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Varese:

*Settore di Varese*: cinque reti urbane e cioè:

rete urbana di Varese, comprendente i comuni di Varese, Casciago, Induno Olona, Lozza e Luvinate;

rete urbana di Arcisate, comprendente i comuni di Arcisate, Bisuschio, Clivio, Saltrio e Viggiù;

rete urbana di Brinzio, comprendente i comuni di Brinzio e Castello Cabiaglio;

rete urbana di Gazzada, comprendente i comuni di Gazzada, Azzate, Brunello, Buguggiate, Castronno e Morazzone;

rete urbana di Malnate, comprendente i comuni di Malnate, Cantello e Vedano Olona.

*Settore di Besozzo*: sei reti urbane e cioè:

rete urbana di Besozzo, comprendente i comuni di Besozzo, Brebbia;

rete urbana di Cocquio, comprendente il comune di Cocquio Trevisago;

rete urbana di Ispra, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Malgesso, comprendente i comuni di Malgesso e Bregano;

rete urbana di Monvalle, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Travedona, comprendente il comune di Travedona Monate.

*Settore di Bodio Lomnago*: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Bodio Lomnago, comprendente il comune di Bodio Lomnago, Casale Litta, Cazzago, Crosio della Valle, Gaverio, Galliate Lombardo e Inarzo;

rete di Varano Borghi, comprendente il comune di Varano Borghi e Ternate.

*Settore di Cunardo*: una rete urbana e cioè:

rete urbana di Cunardo, comprendente i comuni di Cunardo, Bedero Valcuvia, Cassano Valcuvia, Cugliate-Fabiasco, Ferrera di Varese, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Rancio Valcuvia e Valganna.

*Settore di Gavirate*: una rete urbana e cioè:

rete urbana di Gavirate, comprendente i comuni di Gavirate, Barasso, Bardello, Biandronno e Comerio.

*Settore di Laveno*: cinque reti urbane e cioè:

rete urbana di Laveno, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Azzio, comprendente i comuni di Azzio e Orino;

rete urbana di Canonica, comprendente i comuni di Cuveglio, Casalzuigno, Cuvio e Duno;

rete urbana di Gemonio, comprendente i comuni di Gemonio, Brenta, Caravate e Cittiglio;

rete urbana di Laggiuno, comprendente i comuni di Laggiuno e Sangiano.

*Settore di Luino*: undici reti urbane e cioè:

rete urbana di Luino, comprendente i comuni di Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero;

rete urbana di Cremenaga, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Curiglia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Dumenza, comprendente i comuni di Dumenza e Agra;

rete urbana di Ponte Tresa, comprendente i comuni di Lavena, Ponte Tresa e Cadegliano Viconago;

rete urbana di Maccagno, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Mesenzana, comprendente i comuni di Mesenzana, Brissago Valtravaglia e Grantola;

rete urbana di Montegrino Valtravaglia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Pino Lago Maggiore, comprendente il comune di Pino Lago Maggiore e di Tronzano;

rete urbana di Porto Valtravaglia, comprendente il comune di Porto Valtravaglia e Castelveccana;

rete urbana di Veddasca, comprendente il Comune omonimo;

*Settore di Porto Ceresio*: una rete urbana e cioè:

rete urbana di Porto Ceresio, comprendente i comuni di Porto Ceresio, Besano, Brusimpiano e Cuasso al Monte.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1967

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

**(3118)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1967.

**Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare.**

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 1672 del 21 febbraio 1967, con la quale l'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa avvocatura, il dott. Aldo Alabiso, vice avvocato dello Stato, in sostituzione del dott. Vincenzo Castiglione Morelli, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Aldo Albiso, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise, in sostituzione del dott. Vincenzo Castiglione Morelli, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1967

*Il Ministro*: MANCINI

**(3113)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, con deliberazione in data 8 marzo 1967, ha chiesto ai sensi dell'art. 57, lettera *c*) del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57, lettera *c*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

*Il Ministro*: COLOMBO

**(3279)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Avellino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 7373/2 del 2 febbraio 1967, il preside dell'Istituto magistrale statale di Avellino, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, e stato autorizzato ad accettare dal prof. Aldo Pini la somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Luisa Pini ».

**(3138)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.112.082 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3044)**

### Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.309.309 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3045)**

### Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.645.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3046)**

### Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.012.987 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3047)**

### Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.394.727 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3048)**

### Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Carpinone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3049)**

### Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.693.134 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3050)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 (« Gazzetta Ufficiale » n. 144 dell'11 giugno 1965).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sessantotto serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla LXVIII, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1967.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 marzo 1967

*Il direttore generale*: GAGLIARDO

**(3195)**

### Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 (« Gazzetta Ufficiale » n. 236 del 22 settembre 1966).

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centottantuno serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla CLXXXI, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1967.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 marzo 1967

*Il direttore generale*: GAGLIARDO

**(3196)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

**Corso dei cambi del 23 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,58 | 624,55 | 624,53 | 624,56 | 654,50 | 624,61 | 624,58 | 624,56 | 624,50 | 624,55 |
| $ Can. | 577,37 | 577,59 | 577,25 | 577,60 | 577,25 | 577,20 | 577,65 | 577,60 | 577,50 | 577,50 |
| Fr. Sv. | 144,22 | 144,16 | 144,1350 | 144,175 | 144,20 | 144,21 | 144,16 | 144,175 | 144,21 | 144,19 |
| Kr. D. | 90,42 | 90,44 | 90,40 | 90,53 | 90,40 | 90,36 | 90,48 | 90,53 | 90,43 | 90,43 |
| Kr. N. | 87,36 | 87,37 | 87,34 | 87,390 | 87,40 | 87,36 | 87,39 | 87,390 | 87,36 | 87,36 |
| Kr. Sv. | 121,06 | 121 — | 120,98 | 121,02 | 121,10 | 121 — | 121,05 | 121,02 | 121,03 | 121 — |
| Fol. | 173 — | 172,90 | 172,88 | 172,845 | 172,95 | 172,95 | 172,92 | 172,845 | 172,95 | 172,95 |
| Fr. B. | 12,57 | 12,571 | 12,5760 | 12,5730 | 12,57 | 12,57 | 12,5735 | 12,5730 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 126,17 | 126,17 | 126,16 | 126,19 | 126,18 | 126,20 | 126,16 | 126,19 | 126,16 | 126,16 |
| Lst. | 1746,64 | 1746,80 | 1746,60 | 1747,05 | 1746,50 | 1746,60 | 1747,10 | 1747,05 | 1746,62 | 1746,70 |
| Dm. occ. | 157,36 | 157,18 | 157,20 | 157,19 | 157,15 | 157,16 | 157,14 | 157,19 | 157,22 | 157,19 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,1740 | 24,15 | 24,18 | 24,169 | 24,1740 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,78 | 21,7850 | 21,7875 | 21,75 | 21,78 | 21,7775 | 21,7875 | 21,78 | 21,78 |
| Peseta Sp. | 10,41 | 10,41 | 10,42 | 10,4175 | 10,41 | 10,41 | 10,41625 | 10,4175 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 23 marzo 1967**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,625 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,825 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,75 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,775 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,625 |
| Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,175 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,20 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 marzo 1967**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,57 |
| 1 Dollaro canadese | 577,625 |
| 1 Franco svizzero | 144,167 |
| 1 Corona danese | 90,505 |
| 1 Corona norvegese | 87,39 |
| 1 Corona svedese | 121,035 |
| 1 Fiorino olandese | 172,882 |
| 1 Franco belga | 12,573 |
| 1 Franco francese | 126,175 |
| 1 Lira sterlina | 1747,075 |
| 1 Marco germanico | 157,165 |
| 1 Scellino austriaco | 24,171 |
| 1 Escudo Port. | 21,782 |
| 1 Peseta Sp. | 10,417 |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Conferma del presidente del Consorzio dell'Adda**

Con decreto presidenziale 23 dicembre 1966, n. 275, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1967, al registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 350, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del Consorzio dell'Adda, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, fino al 31 dicembre 1970.

**(2923)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1967 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Alfieri è nominato commissario straordinario ed i signori prof. dott. rag. Bruno Lombardini, rag. Giulio Cesare Melani, rag. Elio Pazzagli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

*Il Governatore:* CARLI

**(3280)**

# CONCORSI ED ESAMI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Proroga del termine assegnato alla Commissione giudicatrice del pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di un'autorimessa interrata sottostante allo edificio.**

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 9 maggio 1966, n. 1746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso fra gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli Albi per la redazione di un progetto di massima relativo alla costruzione di un edificio da destinare ad uffici e servizi della Camera dei deputati e di una autorimessa interrata sottostante l'edificio;

Visti i decreti presidenziali 13 luglio 1966, n. 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1966 e 23 novembre 1966, n. 2097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1966, con cui è stata disposta proroga rispettivamente alle ore 12 del 15 dicembre 1966 e alle ore 12 del 31 gennaio 1967 del termine di presentazione degli elaborati di cui all'art. 9 del bando di concorso;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine assegnato alla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra per la formazione della graduatoria dei progetti;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in data 17 marzo 1967;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

Decreta:

Il termine indicato nell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Camera dei deputati 9 maggio 1966, n. 1746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1966, è prorogato al 31 maggio 1967.

Roma, addì 18 marzo 1967

*Il Presidente*: BUCCIARELLI DUCCI

*Il Segretario generale*: COSENTINO

**(3278)**

## MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) diploma di laurea in ingegneria industriale — sottosezione chimica — od in ingegneria chimica conseguito presso una Università od Istituto superiore della Repubblica;

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

*E*) età non superiore ad anni 32;

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spet-

tante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità, ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

*a*) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

*b*) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

*A*) Prove scritte:

1) tema su un argomento di chimica-fisica o di fisica-tecnica;

2) tema su un argomento di impiantistica chimica o farmaceutica;

3) tema su un argomento di regolazioni e di controlli di processi industriali chimici.

*B*) Prove pratiche:

1) sviluppo grafico di una macchina usata nell'industria chimica o farmaceutica;

2) effettuazione di una misura strumentale elettrica o meccanica;

3) rilievo delle condizioni di sicurezza di un impianto chimico o di parte di esso.

*C*) Prova orale:

gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

lettura e traduzione all'impronta, di un brano di un testo tecnico, da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948. o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966 n. 851;

*g*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*h*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*m*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezionale provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*n*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *g*) e *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*o*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*p*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

q) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad Assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1967*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 258*

(1733)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1966, registro n. 26 Interno, foglio n. 273, con il quale venne indetto il concorso per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 18 agosto 1966, è costituita come segue:

*Presidente*:

Mastropasqua dott. Francesco, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Russo dott. Giulio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli Archivi di Stato;

Moscati prof. Ruggero, professore ordinario di Storia;

Ghisalberti prof. Carlo, professore straordinario di Storia del diritto italiano;

Sandri prof. dott. Leopoldo, sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Giaccone.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1967

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1967*
*Registro n. 6 Interno, foglio n. 188*

(3127)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

**Concorso a due posti nella Scuola di Storia antica annessa all'Istituto italiano per la Storia antica riservati a professori di ruolo negli istituti medi di istruzione.**

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la Storia antica, e la Scuola di Storia antica a questo annessa:

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola:

apre un concorso a due posti in detta Scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1967-68 - 1969-70) riservato a professori di ruolo negli istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande e gli allegati debbono essere trasmessi dai concorrenti mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura.

Non è ammessa la loro presentazione direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

I plichi raccomandati debbono pervenire al Ministero entro e non oltre, il 31 maggio 1967, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1967 al presidente dell'Istituto italiano per la Storia antica. Apposita Commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9, del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda, redatta in carta da bollo da L. 400 e indirizzata al presidente dell'Istituto italiano per la Storia antica, il concorrente deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione rilasciata dal capo dell'Istituto in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la sua qualifica, il coefficente di appartenenza, la data di nascita e infine che egli trovasi in attività di servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulle operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga utile presentare.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la Scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della Scuola.

Roma, addì 1° marzo 1967

*Il presidente*: ALDO FERRABINO

(3133)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0694 in data 8 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara;

Visto il proprio decreto n. 6719 in data 6 ottobre 1966, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta Commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Zanetta Lorenzo . . . . . punti 64,24 su 120
2. Colnago Giuseppe . . . . . . » 63,70 »
3. Moia Giancarlo . . . . . . » 63,18 »
4. Zocchia Luigi . . . . . . . » 62,99 »
5. Berra Pietro . . . . . . . » 62,74 »
6. Viganò Mirko . . . . . . . » 62,32 »
7. Gabasio Delfino . . . . . . » 62,26 »
8. Antonioli Michele . . . . . . » 60,80 »
9. Maroni Elio . . . . . . . » 60,23 »
10. Vullo Salvatore . . . . . . » 56,90 »
11. Migliarini Benito . . . . . . » 56,84 »
12. Prola Pierluigi . . . . . . . » 56,37 »
13. Dardano Candido . . . . . . » 56,24 »
14. Palumbo Carmelo . . . . . . » 55,51 »
15. Spagnolini Vincenzo . . . . . » 55,41 »
16. Cassani Pietro . . . . . . . » 55,16 »
17. Mazzetti Gian Matteo . . . . . » 53,68 »
18. Cavallini Orazio . . . . . . » 53,26 »
19. Ramolini Marcello . . . . . . » 51,08 »
20. Masetti Giuseppe . . . . . . » 50,43 »
21. Antonioletti Renzo . . . . . . » 50,16 »
22. Bagliani Giuseppe . . . . . . » 45,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 13 marzo 1967

*Il medico provinciale:* CATANIA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;

Tenute presenti la graduatoria degli idonei e le preferenze indicate dagli idonei stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Zanetta Lorenzo: comune di Macugnaga;
2) Colnaco Giuseppe: consorzio medico di Viganella-Montescheno-Seppiana-Antrona-Schieranco;
3) Moia Giancarlo: comune di Grignasco;
4) Berra Pietro: comune di Verbania (1ª condotta);
5) Viganò Mirko: comune di Bellinzago Novarese;
6) Antonioli Michele: comune di Belgirate;
7) Maroni Elio: consorzio medico di Marano Ticino-Mezzomerico;
8) Vulllo Salvatore: comune di Bognanco;
9) Migliarini Benito: comune di Casalino (1ª condotta);
10) Prola Pierluigi: comune di Trasquera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 13 marzo 1967

**(3135)** *Il medico provinciale:* CATANIA

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

**Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/1433 del 25 marzo 1966, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per sette posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto di pari numero, del 7 ottobre 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso ;

Ritenuto che in data 11 marzo 1967 è deceduto il dott. Guido Grimaldi, consigliere dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia, designato a svolgere le funzioni di segretario della predetta Commissione, e che necessita, pertanto, provvedere alla sostituzione;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che ha sostituito l'art. 44 del regolamento 11 settembre 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Santolicandro, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Guido Grimaldi, deceduto.

Restano ferme le rimanenti disposizioni di cui al cennato decreto pari numero del 7 ottobre 1966.

Berscia, addì 13 marzo 1967

*Il medico provinciale:* RAFFO

**(3077)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 agosto 1966, n. 4043, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto dei comuni di Albenga, Noli, Finale Ligure (Varigotti), Calizzano, Dego, e dei Consorzi di Ceriale-Borghetto S. Spirito e Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1738, del 16 maggio 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Pietro Iacoboni, residente nel comune di Colonna (Roma), è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna.

Il presente decreto sarà inserito e publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Nasino e dell'Ufficio del medico provinciale.

Savona, addì 10 marzo 1967

*Il medico provinciale:* LOMBARDI

**(3005)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.